



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che individua le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, ed in particolare l'articolo 4, il quale ha disposto che le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definendo le caratteristiche del piano dei conti, le voci del piano dei conti e il contenuto di ciascuna voce;

VISTO il comma 2 del predetto articolo 4, il quale dispone che le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nonché con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalità finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni;

VISTO in particolare il comma 3, lettera a), del predetto articolo 4, il quale dispone che con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che individua il piano dei conti come strumento per l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale;



VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, relativo al piano dei conti e alla struttura dei documenti contabili;

CONSIDERATO che il Comitato dei principi contabili delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha elaborato il piano dei conti integrato in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge, con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici;

VISTO il D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 recante Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

VISTO, l'articolo 4 del predetto D.P.R. recante sperimentazione del piano dei conti;

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 4 del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132, il quale dispone che, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione secondo criteri di rilevanza del loro bilancio in termini di spesa e di rappresentatività nei sottosectori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, diverse da quelle soggette al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e agli enti di previdenza e assistenza sociale, come individuati dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

TENUTO altresì conto che alla sperimentazione partecipa almeno una amministrazione con le caratteristiche soprarichiamate per ciascuno dei sottosectori;

VISTA la lettera prot. n. 5525 del 21 febbraio 2014, con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato la sua adesione all'attività di sperimentazione;

VISTA la lettera prot. n. 508 del 3 marzo 2014, con la quale l'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato la sua adesione all'attività di sperimentazione;

VISTA la lettera prot. n. 60104 del 3 marzo 2014, con la quale l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha comunicato la sua adesione all'attività di sperimentazione;

VISTA la lettera prot. n. 15480 del 26 febbraio 2014, con la quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha comunicato la sua adesione all'attività di sperimentazione;

VISTA la lettera prot. n. 504 del 28 febbraio 2014, con la quale l'Autorità portuale di Ancona ha comunicato la sua adesione all'attività di sperimentazione;

VISTA la lettera prot. n. 3467 del 13 marzo 2014, con la quale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha comunicato la sua adesione all'attività di sperimentazione;

DECRETA

Articolo 1

(Amministrazioni pubbliche ammesse alla sperimentazione)

1. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nella sperimentazione prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132, individuate secondo criteri di rilevanza del loro bilancio in termini di spesa e di rappresentatività nei sottosectori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, diverse da quelle soggette al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e agli enti di previdenza e assistenza sociale, come individuati dall'*articolo 10, comma 2, lettera a)*, sono le seguenti:

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
Autorità portuale di Ancona
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Garante per la protezione dei dati personali
Istituto Nazionale di Statistica
Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 MAG 2014



Il Ministro dell'economia e delle finanze



ATOS 21AM